

## **ORDINANZA DEL PRESIDENTE N ° 61 DEL 21-08-2026**

Oggetto: REVOCA PARZIALE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA DI APPRODO DI BERNATE TICINO (PROG. KM 8+650), DI CUI ALL'ORDINANZA N. 41 DEL 14.04.2025, LIMITATAMENTE ALLE SOLE GIORNATE DEL 12 E 13 SETTEMBRE 2026 E PER LA SOLA PORZIONE DELLA STRUTTURA DI APPRODO INTERESSATA DALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA PARTE DEL MEDESIMO COMUNE DI BERNATE TICINO, IL TUTTO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "XLI^ REGATA STORICA DEL NAVIGLIO GRANDE" E RELATIVA PROCESSIONE MARIANA.

### **IL PRESIDENTE**

#### **VISTO**

- la L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo; n. 3/2010
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- la Deliberazione di Consiglio di amministrazione n. 145 del 24/09/2025 di assunzione di un dirigente con contratto a tempo indeterminato e attribuzione dell'incarico di Direttore Area Concessioni, Energia e Salvaguardia Idraulica, all'Ing. Filippo Banfi;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 41 del 14.04.2025 avente ad oggetto "Divieto temporaneo all'utilizzo della struttura d'approdo di Bernate Ticino (prog. km 8+650), fino al ristabilimento delle condizioni di sicurezza e alla conseguente revoca della presente ordinanza"

## **CONSIDERATO**

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite della Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che in base all'art. 14 comma 1 lettera f), del vigente Statuto consortile il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- che, a seguito di accertamenti eseguiti dal personale consortile, è emerso che la struttura d'approdo di Bernate Ticino (sita in corrispondenza della prog. km 8+650) versa in uno stato di significativo degrado strutturale, con la presenza di diverse criticità che potrebbero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
- che, in considerazione di quanto rilevato, il Consorzio ha disposto con la richiamata Ordinanza n. 41 del 14.04.2025 il divieto temporaneo di utilizzo della struttura d'approdo in oggetto, la cui validità perdurerà fino al completo ristabilimento delle condizioni di sicurezza;
- che, al fine di consentire lo svolgimento della "Regata Storica del Naviglio Grande" e della processione mariana programmate nel mese di settembre 2026, si rende necessario disporre la revoca temporanea e parziale dell'Ordinanza n. 41/2025 per le giornate interessate dagli eventi;
- che l'Ente comunale, a supporto della richiesta avanzata, ha assunto l'impegno di un intervento di messa in sicurezza parziale della struttura, consistente nella posa di una pedana in legno rimovibile, che dalla sponda del Naviglio Grande giunge sino alla pavimentazione in asfalto, oltre alla posa di transenne laterali e/o di fioriere per la delimitazione dell'area di utilizzo dell'approdo;
- che l'intervento prospettato è stato giudicato positivamente dai competenti uffici consortili.

Considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente;

## **ORDINA**

1. **La revoca parziale del divieto di utilizzo della struttura di approdo di Bernate Ticino** (prog. Km 8+650), **di cui all'Ordinanza n. 41 del 14.04.2025, limitatamente alle sole giornate del 12 e 13**

settembre 2026 e per la sola porzione della struttura di approdo interessata dall'intervento di messa in sicurezza da parte del medesimo comune di Bernate Ticino, il tutto al fine di consentire lo svolgimento delle attività connesse alla manifestazione denominata "XLI^ Regata storica del Naviglio Grande" e relativa Processione Mariana.

2. **La presente revoca parziale si intende altresì estesa alla giornata del 20 settembre 2025**, qualora, a causa di avverse condizioni meteorologiche, lo svolgimento della manifestazione programmata per il 13 settembre 2025 venga rinviato a tale data.
3. La conferma del divieto temporaneo di utilizzo delle restanti porzioni della struttura di approdo di Bernate Ticino non interessate dall'intervento di messa in sicurezza di cui al punto precedente.
4. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

### **SI AVVERTE**

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00 ex art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Concessioni Energia e Salvaguardia Idraulica, Ing. Filippo Banfi.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Milano, 21-08-2026

**IL PRESIDENTE**

**ALESSANDRO ROTA**

*Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia*